

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
CAIAZZA ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali. (3468)	1653
PRESIDENTE.	1653, 1654, 1655, 1656, 1657
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1654, 1655, 1656
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1654, 1655, 1657
CAIAZZA	1654, 1655, 1657
BADINI CONFALONIERI	1654, 1655, 1656, 1657
CERRETI ALFONSO	1655
BORIN: Modifica all'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (3051)	1658
PRESIDENTE	1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i> :	1658, 1659, 1661, 1663
MALAGUGINI	1659, 1660, 1662
MARANGONE.	1659, 1661
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1659, 1661, 1662, 1663
BUZZI	1659, 1660
CODIGNOLA	1660, 1663
BALDELLI	1661, 1662
BADINI CONFALONIERI	1661, 1663
GRASSO NICOLOSI ANNA	1662

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado. (2026)	1663
PRESIDENTE.	1663
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1663
BADINI CONFALONIERI	1663
GRASSO NICOLOSI ANNA	1663

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali (3468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, n. 3468, di iniziativa dei deputati Caiazza, Limoni, Pitzalis, Franceschini, Bertè, Baldelli, Buzzi, Savio Emanuela, Romanato, Leone Raffaele, Rampa, concernente norme interpretative e

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali.

Il relatore, onorevole Baldelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

BALDELLI, *Relatore*. La relazione in effetti è stata già svolta, in sede referente, dall'onorevole Caiazza e ad essa mi rimetto. A me non resta che rendere noto il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole, osservando tuttavia che il progetto di legge contiene norme di carattere regolamentare che dovranno essere tolte dal provvedimento, e suggerendo di coordinare la proposta in oggetto con il disegno di legge relativo al riordinamento generale dei convitti nazionali, di cui è stata annunciata la presentazione al Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale, e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro che il parere del Governo, in merito a tale provvedimento, è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato ai sensi della legge 1° agosto 1960, n. 853, è riservato ai vincitori di pubblico concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il concorso è per esame e per titoli. Ad esso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione secondaria, e del titolo legale di abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie, o filosofiche, pedagogiche, o storiche negli Istituti medesimi ».

CAIAZZA. Vorrei proporre, per tale articolo, la seguente formulazione, leggermente diversa da quella originaria:

« Il concorso è per esami e per titoli. Ad esso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea e dei requisiti prescritti per concorsi a cattedre negli Istituti statali di

istruzione secondaria per l'insegnamento di discipline letterarie o filosofiche, pedagogiche, storiche o scientifiche ».

La sostanza dell'articolo rimane immutata.

BADINI CONFALONIERI. Praticamente si toglie il titolo di abilitazione.

BALDELLI, *Relatore*. È implicito nei requisiti per partecipare al concorso a cattedre, che sono richiamati anche nel nuovo testo.

CAIAZZA. Nel testo iniziale, a differenza di quello ultimo da me proposto, non erano comprese le materie scientifiche, né era esplicitamente indicato il possesso della laurea. Queste le uniche differenze.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo di cui si è data lettura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nella formulazione proposta dall'onorevole Caiazza:

ART. 2.

Il concorso è per esami e per titoli. Ad esso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea e dei requisiti prescritti per concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione secondaria per l'insegnamento di discipline letterarie o filosofiche, pedagogiche, storiche o scientifiche.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 3.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato.

La prova orale consiste in un colloquio della durata non superiore ai 45 minuti sulle seguenti materie:

a) Letteratura italiana;

b) Storia;

c) Pedagogia;

d) Nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituti di educazione.

BALDELLI, *Relatore*. A mio parere, occorre eliminare le parole « della durata non superiore ai 45 minuti ».

PRESIDENTE. Questo rientra, infatti, nelle norme regolamentari.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso di sopprimere tutto l'articolo?

BADINI CONFALONIERI. No, occorre precisare quali prove scritte ed orali si richiedono.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo far rilevare che il Governo nutre dei dubbi sullo svolgimento di una sola prova scritta...

CAIAZZA. Una sola prova scritta, in quanto si è preso a modello l'esame di concorso per cattedre di filosofia e storia e filosofia. Tale formulazione, si riferisce, poi, all'ordinamento anteriore ai decreti presidenziali del 1956 e del 1957.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre, quanto meno, portare a due le prove scritte.

CAIAZZA. Io accetto senz'altro. Si potrebbe, onorevole Presidente, dire, allora, che l'esame scritto consta di due prove, rimandandosi al regolamento per quanto concerne la determinazione delle materie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le prove vanno specificate. Va bene il tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia; bisognerebbe poi inserire un tema di legislazione.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo di cui trattasi, resterebbe, dunque, così formulato:

« L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il secondo comma proporrei una formulazione di questo genere:

« Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia e di un tema di legislazione scolastica, a scelta del candidato ».

BALDELLI, *Relatore*. Non limiterei il tema alla legislazione scolastica.

PRESIDENTE. Potrebbe dirsi unicamente « di legislazione »?

CERRETI ALFONSO. Che significato ha? È una dizione troppo ampia.

PRESIDENTE. Allora, « ... legislazione amministrativa e scolastica ».

Il secondo comma resta, quindi, così formulato:

« Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria

o di pedagogia, a scelta del candidato, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica ».

Pongo in votazione tale comma.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

Sopprimendo le parole « della durata non superiore ai 45 minuti », secondo quanto suggerito dal relatore, il comma in questione rimarrebbe così formulato:

« La prova orale consiste sulle seguenti materie:

a) Letteratura italiana;

b) Storia;

c) Pedagogia;

d) Nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituti di educazione ».

CERRETI ALFONSO. Nel secondo articolo abbiamo aggiunto anche le discipline scientifiche. Ora io mi chiedo come si troveranno costoro che hanno lauree di tal genere in un concorso in cui le prove sono esclusivamente di carattere letterario e storico. Essi si troveranno malissimo e non potranno mai fare un tema di letteratura al livello dei concorrenti che sono in possesso di titoli specifici. Si potranno al massimo ricordare la storia e la filosofia studiata al liceo, ma non di più. Io sarei dell'avviso di togliere le discipline scientifiche: o è un concorso che si basa su discipline letterarie, oppure è un concorso che si basa su discipline scientifiche. Altrimenti si viene a falsare lo spirito della legge.

CAIAZZA. Lo spirito dell'inclusione della laurea in discipline scientifiche significa secondo me ampliare la base di reclutamento. D'altra parte è assurdo pensare che docenti di istituti di educazione non debbano avere un bagaglio di istruzione pedagogica. Pertanto, l'ammissione al concorso per questi laureati è volta semplicemente al fine di non precludere le possibilità di persone che si possono sentire particolarmente inclini a questa carriera. E costoro se hanno una vocazione in questo senso, provvederanno a fornirsi di un certo bagaglio di nozioni. E noi abbiamo sempre insistito che anche nei concorsi a cattedre per l'insegnamento della matematica e delle scienze fosse richiesta una certa preparazione psico-pedagogica. Perché, se oggi c'è qualche difetto nella scuola, secondo me, esso è rappresentato proprio dal fatto che ci si presenta con un certo bagaglio di nozioni e con una certa cultura, ma spesso con scarsa conoscenza di elementi di pedagogia.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Non è detto che debba esserci una relazione indissolubile tra titolo di studio e tipo di concorso, a questo proposito ricordo che si adisce al concorso per le segreterie universitarie anche con la laurea in scienze coloniali, mentre gli esami sono in diritto e in storia.

BADINI CONFALONIERI. Non vorrei che si rovesciasse la situazione. Noi stiamo discutendo del concorso necessario per essere assunti a svolgere un determinato lavoro. Per svolgere la funzione dei direttori dei convitti nazionali occorre avere delle nozioni, magari elementari, di legislazione amministrativa e scolastica: quindi è giusto che nei relativi concorsi richiediamo la legislazione amministrativa e scolastica. Non si tratta pertanto di togliere queste dalle materie del concorso, ma semmai di vedere chi può accedere ad esso. Comprendo le ragioni dell'onorevole Cerreti quando osserva che per coloro che sono specializzati in certe materie scientifiche è più difficile sostenere un esame di diritto e di legislazione amministrativa e scolastica, però, se c'è qualcuno che si sente portato per questo genere di lavoro, non vedo perché dobbiamo restringere il campo di ammissibilità. Ritengo quindi che questa inclusione debba rimanere, e ciò a prescindere dalla difficoltà formale rappresentata dal fatto che abbiamo già votato l'articolo 2 riguardo le materie scientifiche.

CERRETI ALFONSO. Io rimango molto perplesso. Ritengo che bisogna togliere la laurea in materie scientifiche, oppure riformare il programma degli esami.

BALDELLI, *Relatore*. La funzione direttiva dei convitti presume che i candidati siano in possesso di determinate cognizioni, attinenti alla funzione educativa ed amministrativa. A mio avviso, pertanto, le prove non possono che essere quelle che sono state indicate.

D'altronde, avere introdotto la norma che al concorso possono accedere anche coloro che sono forniti di lauree diverse da filosofia e lettere, significa che si vuole consentire a chi ha una vocazione pedagogica — qualunque sia la laurea che possiede — la possibilità di accedere a tali funzioni. Ci sono molte persone che, pur non avendo studiato né lettere né filosofia, posseggono una chiara vocazione pedagogica e una chiara capacità educativa. Io non trovo che ci sia una incongruenza.

CERRETI ALFONSO. Io insisto e mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma di cui è stata data lettura e a cui il Governo dichiara di essere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo che risulta così formulato:

ART. 3.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica.

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

- a) letteratura italiana;
- b) storia;
- c) pedagogia;

d) nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli istituti di educazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 4.

Ai fini del concorso di cui agli articoli precedenti sono valutabili i seguenti titoli:

a) Servizio di insegnamento nelle scuole secondarie;

b) Servizio in qualità di assistente universitario;

c) Servizio d'insegnamento nelle scuole elementari;

d) Servizio in qualità di istitutore negli Istituti di educazione dello Stato.

Di questo articolo sembra opportuna la soppressione, trattandosi di una casistica piuttosto minuziosa, che è materia di regolamento. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 5.

In favore dei candidati al concorso predetto si applicano le deroghe al limite di età e le preferenze in graduatoria stabilite dalle leggi vigenti per i concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione secondaria.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

CAIAZZA. Propongo di sopprimere le parole « e le preferenze in graduatoria » perché si verrebbe a determinare una situazione difficile. Poiché le preferenze in graduatoria sono già stabilite dalla legge, metterle qui significherebbe creare lo stesso sistema che si segue per il concorso a cattedre. Invece in questo caso ci sarebbe una graduatoria unica.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe bene fissare il limite massimo di età.

BADINI CONFALONIERI. Qui si parla di deroghe previste dalla legge, di limiti di età previsti dalla legge e preferenze e graduatorie previste dalla legge. È chiaro pertanto che, anche non dicendo nulla, valgono le disposizioni di ordine generale. Questa è una materia, in cui è veramente superfluo legiferare.

PRESIDENTE. Di questo articolo pertanto si propone la soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 6.

Il regolamento determina i voti da riservare alle prove di esame e alla valutazione dei titoli e stabilisce le norme concernenti la composizione della commissione giudicatrice.

I programmi di esame sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

CAIAZZA. Vorrei proporre il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 6:

« Il regolamento determina i voti da riservare alle prove di esame, le categorie dei titoli valutabili e le modalità della loro valutazione, i programmi di esame e stabilisce le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice ».

PRESIDENTE. Quale è l'opinione del Governo su tale emendamento sostitutivo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 secondo il testo proposto dall'onorevole Caiazza.

(*È approvato*).

CAIAZZA. Vorrei, a questo punto, suggerire il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 6-bis:

« La nomina a vice rettore aggiunto straordinario può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno ».

PRESIDENTE. Occorre tener presente la indicazione della I Commissione Affari costituzionali di sopprimere quanto ha carattere regolamentare.

CAIAZZA. Io sottopongo all'esame della Commissione il problema. L'emendamento da me proposto mira ad evitare che il parallelismo con la situazione degli insegnanti comporti la decorrenza della nomina soltanto dal 1° ottobre successivo alla data del concorso.

PRESIDENTE. Ma non esiste un anno scolastico, nei convitti?

CAIAZZA. Sì, ma esistendo nei convitti stessi una situazione particolare, la nomina riesce utile all'Istituto in qualsiasi momento avvenga.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiederei se fosse possibile, a questo punto, sospendere l'esame del provvedimento.

Esso contiene, infatti importanti norme concernenti lo stato giuridico, ma non le contiene tutte.

Parliamo dei concorsi; perché non parlare anche dei trasferimenti allora?...

PRESIDENTE. Del resto la I Commissione ha richiamato la nostra attenzione sulla necessità di coordinare il testo del presente provvedimento con quello di un disegno di legge che è in procinto di essere presentato al Parlamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È forse possibile integrare la proposta di legge di cui trattasi. Comunque è necessario esaminare le norme nel loro complesso e far valutare tempestivamente dal Ministero i numerosi emendamenti che il proponente intende presentare.

PRESIDENTE. Possiamo, però, approvare intanto l'articolo 6-bis.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis, proposto dall'onorevole Caiazza.

« La nomina a vice rettore aggiunto straordinario può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno ».

(*È approvato*).

Per l'ulteriore esame del provvedimento, si rinvia ad una prossima riunione. Prego l'onorevole Caiazza di fornire nel frattempo al Governo tutti gli elementi di giudizio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin: Modifica all'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (3051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3051, di iniziativa del deputato Borin: « Modifica all'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere ».

Debbo informare che la V Commissione, competente, ci ha inviato il seguente parere:

« La Commissione delibera di manifestare il proprio orientamento favorevole ed invita la competente Commissione di merito a determinare la misura della maggiore spesa e ad impegnare il Governo a procedere per la relativa copertura, adeguando lo stanziamento dei competenti capitoli della spesa dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. La proposta Borin trae origine dalla esclusione delle maestre giardiniere dalla legge 13 marzo 1958, n. 165. Per potersi rendere conto della reazione che ha provocato questa esclusione, bisogna esaminare i precedenti legislativi riguardanti questa categoria, che risalgono niente di meno che all'anno 1895.

In quell'epoca si istituirono le prime classi interessanti le maestre giardiniere. Soltanto nel 1896, però, con la legge n. 293, si regolamentarono le funzioni vere e proprie delle maestre in argomento.

Tale legge prevedeva che a ciascuna delle scuole femminili fossero uniti:

- a) una scuola complementare;
- b) un giardino d'infanzia;
- c) un intero corso elementare per le esercitazioni di tirocinio.

Successivamente, la legge 8 aprile 1906, n. 142, concernente lo stato economico delle insegnanti, venne ad inserire le maestre di cui parlasi, prima delle insegnanti di canto.

Chiarisco. La tabella A parla del:

- 1°) ordine di ruolo, insegnanti di ginnasio;
- 2°) ordine di ruolo, insegnanti di liceo;
- 3°) ordine di ruolo, con sottoclassi A-I, B-II, C-III, D-IV.

Nella sottoclasse A-I, venivano considerate le maestre di lavori donneschi e le maestre giardiniere; nella sottoclasse B-II, le inse-

gnanti di calligrafia; nella sottoclasse C-III, le insegnanti di canto; nella D-IV, infine, le insegnanti di ginnastica.

Le maestre giardiniere venivano a percepire uno stipendio di lire 1.600 mensili, mentre le insegnanti di canto 1.100.

Successivamente, con legge 16 luglio 1914, furono abolite le sottoclassi e si ebbe il ruolo A, B e C, riservato quest'ultimo alle scuole normali femminili, maestre di lavori domestici, maestre giardiniere, di calligrafia e canto.

Con la riforma Gentile (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054) i professori straordinari e ordinari vennero distribuiti per i vari tipi di Istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B e C. Nel ruolo A abbiamo insegnanti del liceo classico, del liceo scientifico, del corso superiore dell'Istituto tecnico, del corso superiore dell'Istituto magistrale, del ginnasio. Nel ruolo B abbiamo insegnanti di materie letterarie della scuola media, di scuola d'avviamento, di disegno dell'Istituto magistrale, dell'Istituto tecnico, del liceo scientifico. Nel ruolo C abbiamo ancora insieme gli insegnanti del giardino d'infanzia annesso all'Istituto magistrale, di musica e canto nell'Istituto magistrale. Le maestre giardiniere furono pertanto nuovamente equiparate ai maestri di musica e canto degli Istituti magistrali.

Con regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, vennero fissate le modalità per l'esame di Stato necessario per l'abilitazione a maestra giardiniere negli Istituti magistrali e uguali norme vennero stabilite per l'abilitazione dei professori di musica e canto. D'altra parte, le maestre giardiniere avevano tutte il diploma magistrale e furono obbligate a sostenere questo esame per conseguire l'abilitazione.

Riferendomi a quanto successivamente ha detto il proponente si arriva a queste conclusioni: bisogna escludere alcuni equivoci. Primo: le maestre giardiniere non sono insegnanti di scuole materne perché non esiste un ruolo di insegnamento preelementare.

Secondo: non possono essere confuse con le insegnanti delle classi preparatorie annesse alle scuole di metodo, create nel 1925.

Vi sono alcune note da ricordare sufficienti a ribadire il concetto espresso. Secondo la legge del 1924 le maestre giardiniere per entrare in ruolo (come gli insegnanti di musica muniti del titolo prescritto) dovettero sostenere un esame di abilitazione. Inoltre, la funzione delle maestre giardiniere è stata sempre considerata una funzione docente.

Ho qui alcuni attestati che mi sono pervenuti dai vari interessati e trovo giusto che si debbano esibire. Il primo riguarda una insegnante dell'Istituto magistrale « A. Vanucci » di Pistoia. Il preside dice: « L'insegnante Scotti Marchini Sira, maestra giardiniera presso questo Istituto magistrale statale in seguito a concorso ministeriale a cattedra di maestra giardiniera di giardino d'infanzia, annesso alle scuole superiori, esplica la sua funzione nelle esercitazioni di tirocinio contemplate dal normale programma di studio, esercitando così funzione docente nei riguardi degli alunni futuri maestri ».

Il secondo attestato è pervenuto dal Preside dell'Istituto magistrale statale « Ruggero Bonghi » di Assisi, il quale dichiara che « la maestra giardiniera di ruolo ordinario ha sostituito il preside dell'istituto durante le sessioni estiva e autunnale degli esami di abilitazione negli anni scolastici 1948-49 e 1950-51 e durante il periodo di congedo ordinario del preside stesso 31 luglio-9 agosto 1951 ».

Sono in possesso di altri attestati, ma non credo che sia il caso di esibirli perché, tutto sommato, ripetono quanto ho già detto.

Il decreto 29 novembre 1957, n. 972, fra le classi di esami pone anche quella di maestra giardiniera. Le esercitazioni pratiche sono stabilite dal preside d'accordo con il professore di filosofia e di pedagogia. Ne consegue, pertanto, (così come ha detto il proponente) che non si capisce perché l'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, abbia inquadrato nel ruolo B i maestri di musica, escludendo le maestre giardiniere e creando una discriminazione fra carriere precedentemente identiche nei presupposti di studio, di requisiti, di concorsi e di stato giuridico.

Pertanto sono pienamente d'accordo con il proponente, che, a modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, propone che gli insegnanti di musica e canto e le maestre giardiniere in servizio negli Istituti magistrali, siano assegnati al ruolo B.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCHINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il parere della V Commissione sarebbe favorevole alla proposta di legge, ma ci si vuole render conto del numero delle maestre e dell'ammontare dell'onere.

MALAGUGINI. È un ulteriore siluro lanciato contro questa legge. Chissà perché ci si accanisce contro questi 60-70 insegnanti.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Una cosa è la questione finanziaria e un'altra è la questione giuridica. Se dobbiamo riferirci alla questione finanziaria, mi pare che essa, se non in questa, ma in un'altra seduta, possa essere risolta.

PRESIDENTE. Gli aspetti sono tre. C'è un aspetto di merito che è quello che dobbiamo discutere. Poi c'è un aspetto quantitativo: si vuole sapere quanta è la spesa. Il terzo aspetto riguarda il fatto se il Ministero della pubblica istruzione è d'accordo nel finanziare questa spesa.

La V Commissione non ha esaminato la proposta di legge sul piano di merito, perché questa è nostra competenza, ma si è limitata a chiedere quanta sarà la spesa in relazione al numero. Questa spesa « x » da chi viene sostenuta? Su quale capitolo deve essere imputata? È evidente che la prima e la seconda domanda sono perfettamente collegate. Ho sentito dire che si tratta di una settantina di insegnanti. E questa è già una notizia indicativa, perché l'onere sarebbe di circa 30 milioni. La seconda domanda è chi deve pagare.

MARANGONE. Ma non sono normali variazioni di bilancio?

PRESIDENTE. Vorrei pregare il Governo di esprimere il suo parere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla parte finanziaria, non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Dal punto di vista dell'onere finanziario, mi sembra che si possa, quindi, essere tranquilli e tranquillizzare la V Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima di arrivare a discutere della copertura, bisognerebbe, però, esaminare l'oggetto della proposta di legge stessa.

PRESIDENTE. È stata utile l'indagine fatta al fine di sbarazzare il terreno dalle preoccupazioni derivanti dal parere della V Commissione.

Ora sappiamo che la spesa è contenibile nell'ambito di 30 milioni circa, e che il Ministero della pubblica istruzione non vede particolari difficoltà a che la relativa copertura venga sostenuta con capitoli del suo bilancio.

BUZZI. Prima di passare al testo della proposta di legge, ritengo che la Commissione non possa non soffermarsi sulle dichiarazioni contenute nella relazione Borin e confermate dalle argomentazioni del Relatore.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

La proposta di legge non vale per i motivi invocati, in quanto noi legislatori siamo soltanto chiamati a definire, dal punto di vista economico, la posizione di un grado di insegnanti che prestano attività negli istituti magistrali in virtù di un'impostazione didattica e pedagogica, degli istituti stessi, che è considerata, oggi, da tutti superata.

Quale maestra oggi fa il tirocinio nei giardini di infanzia annessi agli Istituti? D'altronde la maggior parte di detti Istituti non ha, attualmente, giardini di infanzia aggregati.

Il giardino di infanzia rappresenta la sopravvivenza di una struttura scolastica superata dalla ultima riforma, ancora vigente negli istituti magistrali.

MALAGUGINI. Ma i giardini d'infanzia che ci sono, ci sono....

BUZZI. Certo, ma è bene che noi delimitiamo esattamente il problema nei suoi termini.

Si è poi fatto il confronto con le maestre di scuola materna. Il Presidente ha posto oggi, contemporaneamente, all'ordine del giorno la proposta dell'onorevole Titomanlio circa il riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale quale titolo di studio di II grado.

I colleghi sanno su quali posizioni in merito la Commissione si è sempre allineata, quali sono le opinioni a proposito di determinate impostazioni.

Noi andiamo, qui, a rafforzare gli stessi concetti; che, cioè, le maestre di scuola materna hanno i diplomi di scuola media inferiore; che le scuole materne sono prevalentemente istituti assistenziali, ecc.

Penso, perciò che la Commissione possa prendere in esame il provvedimento di legge di cui trattasi, per la questione finanziaria, ignorando, però, completamente le ragioni ed i motivi che sono stati adottati.

Diversamente, saremmo veramente in contrasto con noi stessi, circa il modo di intendere la funzione della scuola materna, circa la valutazione che si dà delle educatrici che in essa operano; saremmo, altresì, anche in contraddizione con la impostazione riguardante gli istituti magistrali. La legge 13 marzo 1958, n. 165, evidentemente, determina una sperequazione, lo ammetto. Si tratta, infatti, di insegnanti che hanno un diploma di scuola media superiore, che hanno superato un concorso per una cattedra di scuola media, ecc.; è giusto che l'amministrazione, fino a quando intenderà avvalersi della loro collaborazione, le compensi adeguatamente. Penso che il provvedimento debba giustificarsi sotto questo profilo di soluzione transitoria,

fino al giorno in cui i giardini di infanzia sopravviveranno, ma debbo ribadire che noi ci inseriamo in una legislazione superata dalla realtà, per risolvere un problema che ha valore soprattutto sindacale...

MALAGUGINI. Come siete ingenerosi, voi giovani! Con quale disprezzo parlate delle istituzioni del passato!

BUZZI. Non ho inteso parlare con disprezzo delle istituzioni del passato.

Riconosco una situazione di sperequazione, di fronte alla quale mi inchino, e che desidero vedere superata; ho inteso semplicemente mettere in guardia sul fatto che votando la legge così come è, evidentemente noi approviamo anche le intenzioni e le finalità adottate dal proponente, che io respingo completamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha inteso dire, parlando delle funzioni dei maestri di cui trattasi, che non sono più, sostanzialmente, esercitate...

CODIGNOLA. Lo sono esercitate...

BUZZI. Ma non per il fine per cui furono create. Abbiamo una super-scuola materna, in Italia!

CODIGNOLA. Vorrei dire qualcosa, anche in riferimento, al primo argomento che il Presidente ha posto.

Mi pare che la questione concernente la copertura non debba neppure essere presa in considerazione quando si tratti, come in questo caso, di riparare ad un errore di legge.

Siamo di fronte, evidentemente, ad omissione fatta dalla legge n. 165, in quanto non vi è dubbio che in tale sede gli insegnanti di cui trattasi avrebbero dovuto essere portati al gruppo B.

La questione che ci si pone, quindi, è questione molto limitata, che non può essere affrontata sul piano delle disponibilità di bilancio, e che va risolta indipendentemente dalle osservazioni, del resto giustissime, fatte dall'onorevole Buzzi.

È evidente che le funzioni di questi insegnanti sono, praticamente, venute meno per il fatto che, in realtà, il tirocinio per la scuola materna, non viene più condotto in un certo modo. Ma si tratta di una deficienza della nostra organizzazione scolastica.

Di fatto, però, gli insegnanti di cui sopra sono mantenuti in servizio, né io vedo per quale motivo debbano subire il contraccolpo del fatto che non è stato provveduto in tempo a riorganizzare il tirocinio stesso...

Dobbiamo perciò risolvere il problema sul piano di una riparazione ad ingiustizia commessa, lasciando del tutto impregiudicata la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

questione concernente la riorganizzazione del tirocinio della scuola materna.

Credo che si possa ridurre il discorso entro questi limiti.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Bisogna guardare la situazione nella sua realtà. Mi pare di essere d'accordo col collega Buzzi e vorrei fare una proposta: non inserire questo punto nella legge 13 marzo 1958, n. 165, ma farne una legge distinta, in guisa di norma transitoria, fintanto che queste funzioni saranno esercitate e le maestre avranno la loro responsabilità, inserite come collaboratrici negli Istituti magistrali.

C'è un altro aspetto negativo, cioè che, mentre noi valutiamo le maestre giardiniere, potremmo anche urtare la suscettibilità degli insegnanti di musica e di canto i quali da tempo stanno insistendo di essere portati al ruolo A. Quindi, mentre diamo un riconoscimento alle maestre giardiniere, potremmo declassare, moralmente e professionalmente, gli insegnanti di musica e di canto.

Proporrei, quindi, lasciando da parte l'articolo 21 della legge n. 165, di fare un articolo unico nel quale si riconosca la funzione attuale di questo corpo insegnante e si riconosca anche quello a cui, in base al titolo, hanno diritto.

PRESIDENTE. Quindi lei direbbe di eliminare il primo comma dell'articolo unico e non parlare degli insegnanti di musica e di canto, che già sono stati sistemati dalla legge n. 165 e provengono da scuole come le accademie, che danno un titolo simile alla laurea.

BALDELLI. In realtà sono di molte provenienze gli insegnanti di musica e canto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno fatto un corso parallelo alla scuola secondaria e poi il magistero.

BALDELLI. Si tratta di un titolo, che non è mai stato equiparato ad una laurea.

PRESIDENTE. Però è un titolo superiore.

MARANGONE. È un titolo intermedio.

PRESIDENTE. È un titolo superiore rispetto al diploma di scuola media!

Il relatore comunque proporrebbe di eliminare il riferimento alla legge n. 165 agli insegnanti di musica e di canto. Cioè si direbbe che le maestre giardiniere sono assegnate al ruolo B, ecc.

BALDELLI. Ritengo che si possa condividere l'opinione dell'onorevole Buzzi. Con la legge 13 marzo 1958, n. 165, c'è stato uno scorrimento ed è stata ignorata la posizione delle maestre giardiniere. Si è trattato di una omissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è vero che sia stata una omissione!

BALDELLI. Mi pare che si tratta di un ruolo ad esaurimento. Sono persone che svolgono un lavoro nello stesso ambiente e hanno avuto questa mortificazione, mentre le leggi precedenti li aveva sempre parificate agli altri insegnanti. Ritengo pertanto che sia opportuno dare seguito alla proposta di legge, tanto più che l'onere è realmente modesto.

PRESIDENTE. Quindi lei accoglierebbe l'emendamento dell'onorevole Titomanlio.

BALDELLI. Se è un mezzo per evitare di rinviare la questione e trascinarla avanti come se fosse un affare di Stato, lo accollo.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei parlare brevemente contro la seconda proposta dell'onorevole Titomanlio. Io non vedo l'opportunità di questa divisione fra insegnanti di musica e di canto e maestre giardiniere. Perché qui mi pare che siamo tutti d'accordo, almeno ufficialmente, su una valutazione: per un qualche motivo che non conosco, e che più tardi il Governo ci dirà, abbiamo creato una lacuna con la non inclusione delle maestre giardiniere tra il personale docente degli Istituti magistrali. Questo è un dato sul quale siamo tutti d'accordo. C'è stata una omissione: dobbiamo correggere questa omissione. Però io ritengo che, una volta che correggiamo questa omissione, bisogna anche correggere tutte le lacune che si riscontrano nelle leggi precedenti. Perché dobbiamo lasciare fuori gli insegnanti di musica e di canto? Bisogna chiudere una buona volta la questione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Questi non li toccherei assolutamente.

BADINI CONFALONIERI. Una volta che noi correggiamo una legge, dobbiamo definire una volta per sempre la situazione, sia riguardo una categoria, sia riguardo un'altra.

Evidentemente per un errore di informazione, sembra a me che il confronto con le maestre di scuola materna, che viene portato a giustificazione della richiesta, non valga per i fini per i quali viene invocato e, al tempo stesso, sia gravemente offensivo per quella categoria e per quel grado di scuola.

BALDELLI. Le maestre giardiniere si dolgono del fatto di non avere lo stesso trattamento degli insegnanti di canto. L'onorevole Titomanlio si preoccupava invece di non menzionare gli insegnanti di musica e canto, che già si agitano per passare nel ruolo A in una richiesta che è comune a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Siamo perfettamente d'accordo che la proposta di legge è una norma di sanatoria indispensabile e una norma di giustizia verso questi insegnanti che furono trascurati dall'articolo 21 della legge n. 165, ma non si deve allargare il problema che abbiamo davanti e che vogliamo risolvere. È una norma riparatrice per questi 70 insegnanti, che sono stati ingiustamente danneggiati, senza alcun riferimento agli insegnanti di musica e canto.

Ora, io ritengo che potremmo accettare questa volontà della Commissione di affrontare e risolvere il problema nei termini in cui si è detto mettendo da parte tutte le altre preoccupazioni di copertura, che mi pare non esistano, e quelle formali di strutturazione dell'articolo. Se si stabilisse che sono estese alle insegnanti maestre giardiniere le norme contenute nell'articolo 21 della legge n. 165, a mio avviso il problema sarebbe risolto. Non vedo perché si debba portare alle lunghe la discussione. Noi vogliamo portare al ruolo *B* le maestre giardiniere, che in numero di 70 sono attualmente in servizio; si tratta di un personale che man mano nel tempo si esaurirà. Per questi motivi io ritengo che si potrebbe passare subito all'esame dell'articolo e votarlo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dobbiamo cercare di metterci nello stato d'animo giusto, nei confronti del presente provvedimento. Quel che si cerca di fare è riparare ad un'ingiustizia, non determinarne altre.

Occorre che io premetta che il Governo non è contrario alla legge; sta solo cercando di trovare il giusto appiglio che consenta di mandarla avanti.

Dirò ora in che cosa le interessate sbagliano ed a che cosa, invece, esse possono riferirsi.

Non è vero che tali insegnanti siano state escluse dalla legge 165; ebbero, al contrario, un inquadramento ragionato e voluto e dal Governo e dai sindacati. Questo sia ben chiaro! Un tempo le maestre giardiniere venivano assunte a mezzo di apposito concorso (concorso che conosco molto bene, per averlo fatto), come oggi fanno le maestre elementari. Niente di più.

Esse ebbero il compito di assistere al tirocinio e furono inquadrate in un certo ruolo.

Arriviamo, così, a quello che è l'unico punto che la categoria può rivendicare (e non che essa è come quella delle maestre di musica e canto!) È che le maestre giardiniere di

cui sopra ebbero un contratto di lavoro che assicurò loro la carriera del ruolo *B*.

La legge 165, invece, dividendo le carriere a seconda del titolo di studio, le assegnò come i maestri elementari, al ruolo *C*.

C'è da aggiungere ancora una cosa, e cioè che le maestre giardiniere oggi non fanno più neppure le assistenti al tirocinio... Ora se la Commissione ritiene di dover accogliere le rivendicazioni che la categoria fa, occorre che se ne valuti bene il modo, onde non creare altre situazioni di squilibrio.

I maestri elementari, infatti, i quali fanno tirocinio e non percepiscono nulla, potrebbero domandarci perché a loro non è riservato uguale trattamento. Hanno lo stesso titolo di studio, fanno ugualmente il concorso...

Se dobbiamo riconoscere la funzione di assistente al tirocinio, dobbiamo farlo per gli uni e per gli altri.

Occorre, perciò, riportare la questione nei suoi termini.

Le insegnanti che stiamo considerando possono soltanto dire: « noi, a suo tempo, fummo messe in un certo ruolo. Il diritto che rivendichiamo, lo abbiamo acquisito in tale occasione ». Questo è l'unico motivo che, giuridicamente, si può addurre. Altrimenti, si finisce col creare una situazione che può dar luogo ad altre sperequazioni.

MALAGUGINI. Le informazioni che avevo, onorevole Badaloni, circa il suo pensiero, corrispondevano esattamente a quanto ora da lei detto.

PRESIDENTE. Mi pare che la sostanza della questione sulla quale ha fatto il punto la onorevole Badaloni, sia la seguente. Siamo attenti a non creare delle smarginature sulla base di una situazione che riguarda esclusivamente le maestre giardiniere che in un determinato momento, per quel determinato contratto, sono entrate in un certo ruolo.

Che poi svolgano o non svolgano le mansioni, non ha importanza... Hanno un contratto di lavoro.

Sembra a me che bisognerebbe, però, stabilire una norma di cautela che circoscriva accuratamente il limite prescritto dai concorsi che i maestri in argomento hanno sostenuto, concorsi che hanno conferito agli stessi un certo diritto.

CODIGNOLA. I concorsi di cui si parla furono fatti per posti di insegnante presso gli istituti magistrali... Questa era la loro posizione. Era una classificazione collegata con un istituto secondario. Tutto ciò è ora abnorme, soprattutto perché sono venute meno le mansioni...

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

Noi, comunque, modificando l'articolo, potremmo mettere: « attualmente in servizio ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, aggiungendo: « hanno questo trattamento e lo conservano *ad personam* ».

CODIGNOLA. Con la decorrenza della legge n. 165, però.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito non posso rispondere in questo momento.

BADINI CONFALONIERI. Potremmo dire che l'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165 deve essere applicato anche alle maestre giardiniere di ruolo, attualmente in servizio e già vincitrici del concorso per scuole medie inferiori ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non si trattava di concorsi per scuole medie superiori !

CODIGNOLA. Mi domando perché non facciamo una legge autonoma. Io non inserirei questa norma nella legge 13 marzo 1958, n. 165.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe bene, comunque, che io potessi consultare gli uffici del Ministero.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. La discussione si conclude, quindi, con l'affermazione di principio che la proposta Borin viene, nella sua sostanza, accolta, e solo si rinvia ad altra seduta la formulazione della stessa.

PRESIDENTE. C'è una richiesta del Governo di prendere in esame il testo in sede ministeriale.

Rinviamo, quindi, l'esame del provvedimento ad una prossima seduta, con la speranza di non dover riprendere la discussione *ab imis fundamentis*. Il Governo stesso ci sottoporrà le sue proposte che discuteremo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di 2° grado (2026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia, Romanato, Buzzi, Franceschini Francesco, Reale Giu-

seppe: « Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di 2° grado ». Prego l'onorevole Titomanlio di voler ricordare lo stato della discussione.

TITOMANLIO VITTORIA. Questa proposta di legge è stata molto discussa per il suo aspetto non formale, ma sostanziale. Alcune volte è stato obiettato che le maestre della scuola materna non hanno seguito un *iter* scolastico che le mettesse in condizione di poter arrivare a questo riconoscimento del loro diploma. Vorrei dire: guardiamo anche qui la situazione di fatto e le prospettive future. Altro è il riconoscimento di un titolo *ad personam* e altro è il riconoscimento di un titolo per le funzioni che questa persona esplica. La formulazione dell'articolo si può anche cambiare, come è stato fatto per la proposta di legge Borin.

Vogliamo riconoscere alla scuola materna una funzione ?

BADINI CONFALONIERI. Non voglio entrare nel merito, questo è un discorso che deve fare con i capi gruppo che hanno fissato il piano della scuola per venerdì.

TITOMANLIO VITTORIA. Non si può studiare il problema in un comitato ristretto ?

PRESIDENTE. A me pare che il discutere oggi questa proposta di legge Titomanlio ed altri che ha una lunga storia e un lungo *iter* e per la quale ci siamo dovuti soffermare su opinioni profondamente contrastanti, non sia del tutto opportuno, perché il Governo, come noi sappiamo, si è impegnato a presentare, nel più breve tempo possibile, un disegno di legge di sistemazione della scuola materna, al quale si può riannodare questo provvedimento.

GRASSO NICOLOSI ANNA. È in quella sede che dobbiamo discutere.

PRESIDENTE. La sua proposta di legge, onorevole Titomanlio Vittoria, sarà discussa in quella sede.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di legge Titomanlio Vittoria e altri sarà ripresa in esame al momento in cui discuteremo il disegno di legge di sistemazione della scuola materna.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO